

Cronache sportive

Udinese e Palermo luv

due squadre bisognose di punti
giocano oggi al "Moretti,"

(Ore 14.30)

Comincia il girone di ritorno e celente classe, e degna di posti d'Udinese con piena fiducia esplicita il Palermo. Il ricordo della partita di andata che ha giocato al bianconero locale la defra del pareggio palermitano proprio all'ultimo minuto della contesa ma è più ricco il ricordo della partita di domenica scorsa in cui l'Udinese ha potuto cogliere la vittoria esattamente agli 45' della partita, con l'arbitraggio poi alla scadenza dei 45'.

Non a caso abbiamo messo vicino questi due risultati: vogliamo dimostrare che l'Udinese, all'epoca di questa partita di Palermo, non è abbastanza bene, tanto è vero che rimase imbattuta per quattro domeniche, mentre attualmente è una lercia di calcio. E' vero che i suoi tecnici ci darà una dimostrazione di gioco, un assieme pur con tanti buoni elementi a disposizione, ogni intanto il gioca contro il Furio e si giocano due punti per non cadere in fondo alla classifica; ma i due punti occorrono.

Gli appassionati che assisteranno a questo incontro non stupiranno di vedere una bella e avvincente partita.

I seguenti giocatori sono pregati di trovarsi a «Moretta» alle ore 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 24.30, 25.30, 26.30, 27.30, 28.30, 29.30, 30.30, 31.30, 32.30, 33.30, 34.30, 35.30, 36.30, 37.30, 38.30, 39.30, 40.30, 41.30, 42.30, 43.30, 44.30, 45.30, 46.30, 47.30, 48.30, 49.30, 50.30, 51.30, 52.30, 53.30, 54.30, 55.30, 56.30, 57.30, 58.30, 59.30, 60.30, 61.30, 62.30, 63.30, 64.30, 65.30, 66.30, 67.30, 68.30, 69.30, 70.30, 71.30, 72.30, 73.30, 74.30, 75.30, 76.30, 77.30, 78.30, 79.30, 80.30, 81.30, 82.30, 83.30, 84.30, 85.30, 86.30, 87.30, 88.30, 89.30, 90.30, 91.30, 92.30, 93.30, 94.30, 95.30, 96.30, 97.30, 98.30, 99.30, 100.30, 101.30, 102.30, 103.30, 104.30, 105.30, 106.30, 107.30, 108.30, 109.30, 110.30, 111.30, 112.30, 113.30, 114.30, 115.30, 116.30, 117.30, 118.30, 119.30, 120.30, 121.30, 122.30, 123.30, 124.30, 125.30, 126.30, 127.30, 128.30, 129.30, 130.30, 131.30, 132.30, 133.30, 134.30, 135.30, 136.30, 137.30, 138.30, 139.30, 140.30, 141.30, 142.30, 143.30, 144.30, 145.30, 146.30, 147.30, 148.30, 149.30, 150.30, 151.30, 152.30, 153.30, 154.30, 155.30, 156.30, 157.30, 158.30, 159.30, 160.30, 161.30, 162.30, 163.30, 164.30, 165.30, 166.30, 167.30, 168.30, 169.30, 170.30, 171.30, 172.30, 173.30, 174.30, 175.30, 176.30, 177.30, 178.30, 179.30, 180.30, 181.30, 182.30, 183.30, 184.30, 185.30, 186.30, 187.30, 188.30, 189.30, 190.30, 191.30, 192.30, 193.30, 194.30, 195.30, 196.30, 197.30, 198.30, 199.30, 200.30, 201.30, 202.30, 203.30, 204.30, 205.30, 206.30, 207.30, 208.30, 209.30, 210.30, 211.30, 212.30, 213.30, 214.30, 215.30, 216.30, 217.30, 218.30, 219.30, 220.30, 221.30, 222.30, 223.30, 224.30, 225.30, 226.30, 227.30, 228.30, 229.30, 230.30, 231.30, 232.30, 233.30, 234.30, 235.30, 236.30, 237.30, 238.30, 239.30, 240.30, 241.30, 242.30, 243.30, 244.30, 245.30, 246.30, 247.30, 248.30, 249.30, 250.30, 251.30, 252.30, 253.30, 254.30, 255.30, 256.30, 257.30, 258.30, 259.30, 260.30, 261.30, 262.30, 263.30, 264.30, 265.30, 266.30, 267.30, 268.30, 269.30, 270.30, 271.30, 272.30, 273.30, 274.30, 275.30, 276.30, 277.30, 278.30, 279.30, 280.30, 281.30, 282.30, 283.30, 284.30, 285.30, 286.30, 287.30, 288.30, 289.30, 290.30, 291.30, 292.30, 293.30, 294.30, 295.30, 296.30, 297.30, 298.30, 299.30, 300.30, 301.30, 302.30, 303.30, 304.30, 305.30, 306.30, 307.30, 308.30, 309.30, 310.30, 311.30, 312.30, 313.30, 314.30, 315.30, 316.30, 317.30, 318.30, 319.30, 320.30, 321.30, 322.30, 323.30, 324.30, 325.30, 326.30, 327.30, 328.30, 329.30, 330.30, 331.30, 332.30, 333.30, 334.30, 335.30, 336.30, 337.30, 338.30, 339.30, 340.30, 341.30, 342.30, 343.30, 344.30, 345.30, 346.30, 347.30, 348.30, 349.30, 350.30, 351.30, 352.30, 353.30, 354.30, 355.30, 356.30, 357.30, 358.30, 359.30, 360.30, 361.30, 362.30, 363.30, 364.30, 365.30, 366.30, 367.30, 368.30, 369.30, 370.30, 371.30, 372.30, 373.30, 374.30, 375.30, 376.30, 377.30, 378.30, 379.30, 380.30, 381.30, 382.30, 383.30, 384.30, 385.30, 386.30, 387.30, 388.30, 389.30, 390.30, 391.30, 392.30, 393.30, 394.30, 395.30, 396.30, 397.30, 398.30, 399.30, 400.30, 401.30, 402.30, 403.30, 404.30, 405.30, 406.30, 407.30, 408.30, 409.30, 410.30, 411.30, 412.30, 413.30, 414.30, 415.30, 416.30, 417.30, 418.30, 419.30, 420.30, 421.30, 422.30, 423.30, 424.30, 425.30, 426.30, 427.30, 428.30, 429.30, 430.30, 431.30, 432.30, 433.30, 434.30, 435.30, 436.30, 437.30, 438.30, 439.30, 440.30, 441.30, 442.30, 443.30, 444.30, 445.30, 446.30, 447.30, 448.30, 449.30, 450.30, 451.30, 452.30, 453.30, 454.30, 455.30, 456.30, 457.30, 458.30, 459.30, 460.30, 461.30, 462.30, 463.30, 464.30, 465.30, 466.30, 467.30, 468.30, 469.30, 470.30, 471.30, 472.30, 473.30, 474.30, 475.30, 476.30, 477.30, 478.30, 479.30, 480.30, 481.30, 482.30, 483.30, 484.30, 485.30, 486.30, 487.30, 488.30, 489.30, 490.30, 491.30, 492.30, 493.30, 494.30, 495.30, 496.30, 497.30,

gnocchie di Palermo che si trova in
peggiori acque dell'Udinese. Ed al-
lora? Allora partita apertissima ed
incerta, emotiva e certamente inte-
ressante. Pronostico impossibile per-
fatto: A O Udinese; Rilevatorio fes-

[illegible]

cipi di salire
 al posto di De Stefano. Pare
 però che Salati non possa scende-
 re in campo perché indisponibile:
 in tal caso il suo posto verrà preso
 da Mazzetti che ben volentieri gli
 sportelli rivedranno in campo dopo
 l'ultima serie di affari.
 Ci terremo comunque nelle doti di
 volontà e di cuore dei bianconeri
 e che essi sappiano offrire al loro
 pubblico la gioia di una vittoria più
 convincente di quella di domenica
 scorsa.

CAMPIONATO DI I. DIVISIONE
Udinese C-Cormonese
 (Oggi al Moretti ore 12.30)

A Roma: Lazio-Bari.
 A Bologna: Bologna-Triestina.

Serie B
 (prima di ritorno)
 A Alessandria: Alessandria-Macerata.
 A Novara: Novara-Brescia.
 A Busto A.: Pro Patria-Ancinotti.
 A Pisa: Pisa-Spazio.
 A Padova: Padova-Padova.
 A Savona: Savona-Matera.
 A Cremona: Cremonese-Palermo.
 A Udine: Udinese-Faenza.
 A Siena: Siena-Napoli.

Serie C
 (quinta di ritorno)
 GIRONI C: Vittoria-Genoa-Ma-
 zini Genovese; Gorizia-Verona; 94.
 parte-Gron; Ponzianna-Mogli-
 Malconico; Treviso; Fiumana-
 pelon.

La 1ª divisione giuliana

In precedenza di Udinese-Palermo (4 a Moretti) il pubblico udinese potrà assistere ad un interessante confronto. Saranno in gara le due forti compagini della Udinese e della Corsonese.

L'Udinese con la sonante vittoria ottenuta sulla compagine nel Fendonebbia domenica scorsa, ha notevolmente migliorato il rendimento che aveva offerto ad Aviano, dimostrandosi così, squadra di co-

GIRONI (55a giornata di campionato): Udinese-G. Corsonese. Gli altri: G. Corsone-G.R.F. Belltrame; Rovereto-Fordenone; riposa: Dogliero. Codroipo.

GIRONE B (ultima giornata): L. Piave-Gorizia; Sagrado-Cordenons; Villanova-V. Magazzino; V. E. Pagnanelli-V. S. Anna.

GIRONE C (ultima giornata): Istria C-Genoia-Trieste; Pontalana-Sussateina; G. S. Trieste-XXI; Udinese-Torino; riposa: A.S. GORIZIA.

GIRONI D (ricupero): Tanti-Littoria; Flavia, S. Anna.

XX.
XXI.

NELLA SERIE "A", FEMMINILE DI PALLACANESTRO

Danovara "Eint Torino - Gut Ud

(Campo Gil - Via Girardini alle ore 16)

Si svolgerà oggi sul campo della Casellata incontro di pallacanestro Serie A* femminile fra le squadre del Dopulavoro Frigt di Torino ed il Gil Udine, che unitamente alla Canottieri di Milano aspirano al secondo posto in classifica. Basta questo motivo per prendere all'incontro una importanza che agli effetti della classifica si presenterà decisa; udinesi e torinesi sapranno quindi dare vita ad una contesa entusiasmante, migliore forse perché fin da ora ci riser-

aggiungere alle tante prove date in questo Campionato e che al fini della classifica ri-
oggi: particolare importanza.
La formazione locale sarà la seguente:
Gobessi (cap.), Plauto, Beato, Pozzo, Degani, Grevi, De Sisti, Passan.

+

La vita le sorprese più vive, l'ammirato
percorso fin qui dalle sue imprese non
permette di prevedere un giudizio ben
definito poiché a prove brillanti
hanno corrisposto delle presta-
zioni mediocri, fatto del resto che
si verifica in quasi tutte le squa-
dre.

Possiamo quindi appuntamento a
tutti gli appassionati cittadini nes-
si, in grado dello spettacolo d'oro
di seguire l'incontro dopo quello
di calcio Udine-Palermo, sul ret-
tangolo di gioco di Via Girardini,
l'incontro dei quali avrà la giu-
sta ripercussione sull'esto dell'in-
contro.

La fine, oggi si gran completo,
dato il rientro della Grevi e del
De Simone, sapranno certamente

Oggi è serenamente spirato
il bacio del Signore e col conforto
la S. Religione

Suor Angelica Cocchi

Superiora Generale
delle Suore Zitelle

Ne danno le triste annun-
zie: **CON DANIELLE, la SORELLA
PARENTI tutti.**

— L'Amministrazione del
colore Casa delle Zitelle col
denti partecipa al vivo dolor
la scomparsa del benemerito
perita

I signori abbonati

sappiamo che l'abbonamento al nostro giornale, come a tutti i giornali, va saldato in via anticipata. Sono pregati perciò di provvedere in tempo alla regolarizzazione.

Lunedì 1° febbraio nella C dell'Istituto alle ore 9 sarà celebrata la S. Messa in suffragio dei defunti e alle ore 10 avranno luogo i funerali partendo dalla sede Pia casa, Via Zanoni n. 10.

Si ringraziano fin d'ora i che vorranno intervenire alle stesse cerimonie.

UNA PRECE

Udine, 30 gennaio 1943 XXX

che era uscita sola di notte, la mattina del delitto. C'erani Giovanni, ma quando veggono Giovanni, Giovanni, si è fidanzato. In questa vicenda tra persone hanno pagato con la vita. Ma in questa tragedia quasi disperata volontà di amore, quando lo egoismo di bene se così si può dire: Giovanni vegliava e d'accordo con Olga, la sorella di Giovanni, che aveva fatto da lui da lui, reso più prove anche per voi alla passeggiata, la notturna. Mi sarebbe stato difficile giustificarsi, ma non volle dirlo niente. Temova di danneggiare voi, preferì mantenere il silenzio più opportuno, fatto al magistrato: inquisente di Mantova, spiegò perché lui si era trovato quella mattina lungo l'argine. Volava, parlare a tu per tu

con vostro fratello e Bernadette. Usa troppo tardi questo delitto, ora già avvenuto. Voi, signorina Colombo, sapete di questo suo proposito e la mattina per tempo siete uscita di casa coll'intenzione di impedirgli di parlare con vostro fratello: temevate che ne nascesse per lui la rovina. Inoltre, forse ossessionato da Furian che lo cattava e aumentava le pretese, ne purtrophe avviene la questura si cerca di coprire un delitto, cando l'impunità dell'uno nell'altro.

(Continua)

ULTIME NOTIZIE

LA CAMPAGNA ANTIBOLSCEVICA

Divisione di fanteria sovietica sbaragliata ad oriente del medio Donez

I nostri alpini si distinguono nei duri combattimenti disputati nel settore del Don



Le eroiche truppe germaniche circondate nel settore di Stalingrado ricevono i rifornimenti dagli aerei

DAL QUARTIER GENERALE DEL FUHRER, 30. Il Comando Supremo delle Forze Armate comunica:

L'aspra battaglia difensiva nel settore meridionale del fronte orientale perdura in alcuni punti con immutata violenza, mentre in altri, nel frattempo consolidati, la pressione nemica sta scemando. A Stalingrado la situazione rimane tesa. Lo spirito dei difensori non è sfasciato.

Tra il Caucaso ed il basso Don i movimenti delle nostre truppe procedono senza essere disturbati dal nemico.

Ripetuti attacchi avversari contro le nostre posizioni sistematiche ad oriente del medio Donez, sono stati infranti in aspri combattimenti che hanno causato gravi perdite al nemico. Le nostre truppe, passate al contrattacco, hanno sbaragliato una Divisione di fanteria sovietica.

Nel settore ad occidente di Voronez la battaglia di movimento prosegue. Federe formazioni dell'Armata sono intervenute in appoggio ai combattimenti terrestri.

A sud del lago Ladoga, il nemico, coadiuvato dal fuoco di numerose batterie e da formazioni di carri armati, ha ripreso i suoi attacchi su largo fronte. In duri combattimenti, parte dei quali svoltisi all'armata bianca, tutti gli attacchi sono stati sanguinosamente respinti.

Nella giornata di ieri sono stati distrutti 32 carri armati. Nei combattimenti svoltisi sul medio corso del Don, si sono particolarmente distinte le truppe del 21°.

La ricorrenza nazionalsocialista celebrata a Roma

Mezzasoma parla in un'ardente adunata

ROMA, 30. Il decimo anniversario della asunzione di Adolf Hitler al potere dello Stato ha avuto a Roma un'ardente celebrazione. Tutti i gerarchi residenti nella Capitale, sul palcoscenico, nel tempio di Adriano, dove la manifestazione si è svolta, e con essi le schiere del Partito nazionalsocialista.

L'Italia fascista ha partecipato con la più significativa rappresentanza alla celebrazione dello Stato che ha accelerato i tempi della rivoluzione europea e mondiale.

Il Partito, le Forze Armate, gli organi del Regime erano tutti rappresentati. Tra le autorità erano: il Vice Segretario del Partito Scorza, il governatore principe Borghese con il prefetto, il federale, oltre a numerosi ufficiali generali ed ammiragli. Dell'Ambasciata dei Reich erano presenti l'incaricato d'affari, ministro principe Bismark con tutto il personale, rappresentanti erano anche i Fasci aderenti al Tripartito.

Al posto d'onore nel palco reale, avevano preso posto i feriti di guerra. Sobria era la decorazione del teatro: sul palcoscenico, nel fondo, purpureo giganteggiava l'emblema aquilone ed ai lati, tra i trofei, spiccavano le bandiere d'Italia e di Germania.

Aperita la manifestazione con gli inni delle due Nazioni, si è levato subito a parlare il capo del gruppo nazionalsocialista germanico in Roma, Carlo Baumbach. Egli ha portato innanzi tutto il saluto al convenuto ed ha quindi riassunto la storia della ascesa hitleriana in Germania.

L'oratore ha concluso affermando che la nuova Europa, nella vittoria finale, è ineluttabile. Noi vivremo perché i nostri Capitani si chiamano Adolf Hitler e Benito Mussolini. Quindi ha parlato il direttore generale della stampa italiana appositamente delegato dal Segretario del Partito.

Il cons. naz. dott. Mezzasoma, dopo aver parlato per incarico del Segretario del Partito, il saluto dei Camice nere alle Camice bruno, attraverso una rapida sintesi, le tappe fondamentali della marcia rivoluzionaria del Nazionalsocialismo, per merito del popolo tedesco e del suo grande Capo ha trasformato in questo decennio di lotta e conquiste il voto e l'anima della Germania.

Il dott. Mezzasoma ha quindi sottolineato i caratteri essenziali che accomunano negli ideali e nelle me-

Il genetica di Re Boris festeggiato in Bulgaria

SOFIA, 30.

In occasione del 49° compleanno di Re Boris solenni cerimonie e festeggiamenti si sono svolti oggi in tutte le città bulgare. A Sofia nella Cattedrale, a Alessandria Novska è stato celebrato un Te Deum, con la partecipazione di tutti i membri del Governo, delle più alte cariche dello Stato e del Corpo diplomatico al completo. La celebrazione per il ministro sovietico, di cui è stata notata l'assenza.

Nel grande cortile della Scuola militare, il Sovrano, accompagnato dal ministro della guerra e dal capo di Stato Maggiore, ha presenziato alla cerimonia della promozione dei ufficiali degli allievi dell'ultimo corso.

Oltre 5 milioni di beneficiari nella Befana fascista e Befana del soldato

ROMA, 30.

In occasione della Befana fascista dell'anno XXI l'opera nazionale Dopoguerra ha organizzato per la quarta Befana del soldato e 4 mila 101 manifestazioni a carattere ricreativo con 3 milioni 89 mila 485 partecipanti, e manifestazioni a carattere assistenziale, che hanno beneficiato 2 milioni 620 mila 500 camerati in grigio-verde.

Per la Befana fascista sono stati offerti doni a 401 mila 630 bambini. Nelle due Befane sono state così assistite dall'O.N.D. 5 milioni 100 mila diseredati. I comandi federali e i comandi Gili di Fascio hanno distribuito 1 milione 40 mila 23 pacchi doro.

Lavoratori russi

Sono condiscendenti, servizievoli, non rubano, mangiano pochissimo, si contentano di niente, lavorano bene sotto la direzione di tecnici italiani. Però chi troppo si contenta non sente lo stimolo a migliorare

(Dall'invio aereo aereo dell'Ente Stampa)

FRONTE DELL'EST.

C'è a X - e c'è stato questo con-

venzionale X vuol significare il no-

me di una città industriale della

Russia, che non è più un villaggio

di 500 abitanti, ma una città di

100 mila abitanti. Sul mezzo

giorno, quando suonano le sirene

della fabbrica di carbone e delle

fabbriche di acciaio, si sente un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un

rumore che non si può paragonare

alla musica di un'orchestra. È un



Un nostro sommergibile vittorioso rientra alla base

Un chiarimento sulla vendita delle scarpe nelle scatole di cartone

ROMA, 30.

Nella disciplina delle vendite delle calzature particolare interesse presenta per il pubblico quanto si ritiene alla vendita di scarpe usate per imballare le calzature stesse. Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse. Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento n. 919 del 20 gennaio, ha stabilito che i fabbricanti di calzature hanno la facoltà di vendere le scarpe senza tali imballaggi. Quando essi siano richiesti dal compratore, il venditore è tenuto a consegnare il materiale di cartone necessario per imballare le calzature stesse.

Non esiste per ora alcun divieto circa l'impiego di tale scatola, ma il Ministero delle Corporazioni